



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 276

15 febbraio 2020

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE REP. N. 23/2020 PROT. 5259 DEL 13/01/2020 – RETTIFICA DEL DECRETO RETTORALE DI CUI AL DR. REP. N. 1624/2019 PROT. N. 203257 DEL 11/09/2019	3
DECRETO RETTORALE REP. N. 93/2020 DEL 28/01/2020 PROT. N. 16936 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE "GUGLIELMO MARCONI"	6
DECRETO RETTORALE REP. N. 123/2020 PROTOCOLLO N. 19946 DEL 31/01/2020 - EMANAZIONE DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO E DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA, RIORDINATA AI SENSI DEL DM 50/2019, DA A.A. 2019/20.....	42
DECRETO RETTORALE N.136/2020 DEL 05/02/2020 PROT- N. 22910 - EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST-LAUREA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010.	46

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 13/2020 PROT.N. 460 DEL 03/01/2020 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI – PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO DIFA-OPH (OPEN PHYSICS HUB), PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. N. 7957/251841 DEL 16.10.2019 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 84 DEL 22.10.2019.....	50
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 14/2020 PROT.N. 461 DEL 03/01/2020 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DL N. 1 POSTO DL CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI – PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI BIOFISICA – SEZIONE FISICA APPLICATA DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. N. 7956/251838 DEL 16.10.2019 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 84 DEL 22.10.2019	51

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 142/2020 PROT. N. 4444 DEL 10/01/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7344 DEL 26/09/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 09/A1 - INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/03 - MECCANICA DEL VOLO 52

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 186/2020 PROT.N. 5825 DEL 13/01/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7457 DEL 01/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 09/G2 - BIOINGEGNERIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA 53

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 255/2020 PROT. N. 8365 DEL 15/01/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6214 DEL 30/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 10/F4 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/14 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE 54

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 311/2020 PROT. N. 10090 DEL 17/01/2020 55

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 722 PROT. N. 22220 DEL 04/02/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7559 DEL 03/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 07/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI... 56

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 726 PROT. N. 22265 DEL 04/02/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7560 DEL 03/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 04/A2 - GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA 57

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 905 PROT. N. 26688 DEL 11/02/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7455 DEL 01/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 09/D3 - IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/25 - IMPIANTI CHIMICI 58

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 939 PROT. N. 27763 DEL 12/02/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9229 DEL 28/11/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA 59

➤ **Deleghe**

DECRETO RETTORALE REP. N. 100/2020 PROT. N. 17540 DEL 29/01/2020 - AZIENDA AGRARIA - DELEGA DEL RETTORE A PRESIDENTE E COMPONENTE COMITATO.....	60
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/01/2020.....	60

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE REP. N. 23/2020 PROT. 5259 DEL 13/01/2020 – RETTIFICA DEL DECRETO RETTORALE DI CUI AL DR. REP. N. 1624/2019 PROT. N. 203257 DEL 11/09/2019

IL RETTORE

VISTI

lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e ss.mm.ii.;

la Legge 9 maggio 1989 n.168;

la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

l'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 26 maggio 1998, recante ‘Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e ss.mm.ii.;

il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai

precitati decreti ministeriali e successive modifiche;

il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del MIUR 3/11/1999 n.509;

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 'Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

il Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, recante definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio;

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) che ha previsto l'istituzione del "sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni";

il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l'articolo 4, co.1, lettera e);

il Decreto Ministeriale 9 maggio 2018 n. 378, in particolare gli artt. 2, 3, 4 e 5 che prevedono l'istituzione di un *Corso di specializzazione annuale per 'Educatore dei servizi educativi per l'infanzia'* presso le Università nelle quali è attivo il Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis;

la Nota MIUR prot. n. 24814 del 4/9/2018 in tema di accesso alla professione di Educatore per i servizi educativi per l'infanzia, con la quale si invitano gli Atenei a recepire nei propri regolamenti, in tempo utile per l'a.a. 2019/20, i percorsi formativi previsti dal DM 378/2018, con particolare riferimento al Corso di specializzazione integrativo della laurea in Scienze della formazione primaria;

la nota MIUR prot. n. 4532 del 12/02/2019 avente ad oggetto “Attuazione articolo 14, Decreto legislativo n. 65/2017 – Titoli di accesso alla professione di Educatore dei Servizi per l’Infanzia, D.M. 378/2018 Attivazione Corso di Specializzazione”;

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Educazione ‘G. M. Bertin’, del 20 marzo 2019, con la quale si approva la proposta di regolamento didattico (piano didattico), per la coorte di immatricolati a.a. 2019/20, come inserito nell’applicativo di Ateneo DOL (Didattica on line);

le delibere con cui il Senato Accademico, nella seduta del 24 aprile 2019, e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 aprile 2019, hanno approvato ed espresso parere favorevole al Regolamento didattico (piano didattico), completo degli obiettivi formativi specifici delle singole attività formative, del Corso di specializzazione annuale per ‘Educatore dei servizi educativi per l’infanzia’ a decorrere dagli immatricolati dall’a.a. 2019/20;

RILEVATO

che, per mero errore materiale, il decreto rettorale rep. n. 1624/2019 prot. n. 203257 dell’11/09/2019 indica, tra i ‘visti’ del preambolo, la data del Senato Accademico del 18 giugno 2019, e quella del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2019, quali date rispettivamente di approvazione e di parere favorevole al Regolamento didattico del Corso di specializzazione annuale per ‘Educatore dei servizi educativi per l’infanzia’ a decorrere dagli immatricolati dall’a.a. 2019/20, mentre le date corrette delle sedute degli Organi di Ateneo sono il 24 aprile 2019 per il Senato Accademico e il 30 aprile 2019 per il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

ART. 1 (Rettifica)

1. Nel preambolo del decreto rettorale, rep. n. 1624/2019 prot. n. 203257 dell’11/09/2019, il periodo “*le delibere con cui il Senato Accademico, nella seduta del 18 giugno 2019, e il Consiglio di Amministrazione,*

*nella seduta del 26 giugno 2019 hanno approvato ed espresso parere favorevole al Regolamento didattico (piano didattico)...del Corso di specializzazione annuale per 'Educatore dei servizi educativi per l'infanzia', è sostituito con il seguente: **"le delibere con cui il Senato Accademico, nella seduta del 24 aprile 2019, e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 aprile 2019, hanno approvato ed espresso parere favorevole al Regolamento didattico (piano didattico... del Corso di specializzazione annuale per 'Educatore dei servizi educativi per l'infanzia'."***

ART.2
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, lì 13/01/2020

IL RETTORE
prof. Francesco Ubertini

**DECRETO RETTORALE REP. N. 93/2020 DEL 28/01/2020 PROT. N. 16936 - MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE "GUGLIELMO MARCONI"**

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" - DEI del 11/10/2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 17 dicembre 2019 e del 21 gennaio 2020, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" - DEI;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" - DEI)

-
1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" - DEI, emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2
(Testo Coordinato)

2. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3
(Vigore)

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 28/01/2020

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALEGATO A AL DECRETO RETTORALE N. 93 DEL 28/01/2020 PROT. N. 16936

All. 1) Proposta di modifica Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'informazione

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore **di Dipartimento**)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta **di Dipartimento**)

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

Articolo 16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle **eventuali** Scuole di riferimento)

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
	PARTE GENERALE	
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)
Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi".	1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di.....	
Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Electrical, Electronic, and Information Engineering "Guglielmo Marconi", e l'acronimo, DEI, congiuntamente o disgiuntamente.	2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, e l'acronimocongiuntamente o disgiuntamente.	
Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Cesena e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa ae si articola in Unità Organizzative nelle sedi die di	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in una Unità Organizzativa nella sede di Cesena.
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato al presente Regolamento approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato) di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo , approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato) di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo , approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
	attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici. 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco. 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.	dagli Organi Accademici, fermo restando l'autonomia didattica e della ricerca. 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco. 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate	2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate	
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.	3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti,	3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
	concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.	di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.	4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.	4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
	4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.	4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
	4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.	4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c.	5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei	5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	propri docenti e ricercatori. dei propri professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione concorre altresì alle attività necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le proprie sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)
Il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nei seguenti ambiti: Automatica, Azionamenti e Sistemi Elettrici, Bioingegneria, Campi elettromagnetici, Elettronica, Elettrotecnica, Misure elettriche ed elettroniche, Ricerca Operativa, Telecomunicazioni. Sono altresì di interesse per il Dipartimento le discipline affini e rilevanti per l'Ingegneria dell'Informazione.	Il Dipartimento di.....svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito.....(<u>indicare sinteticamente in modo descrittivo gli ambiti scientifici</u>)	
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	Articolo 5 (Organi del Dipartimento)
Sono Organi del Dipartimento:	Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore è un professore, di norma un professore ordinario , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. —e— Il Direttore:	1. Il Direttore è un professore, di norma un professore ordinario , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. —e— Il Direttore
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento è affidente partecipa ;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento è affidente partecipa
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;	h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.	1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:	2. Il Direttore, inoltre:	
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto	1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore può esprimere un solo voto
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti nel bando di indizione dell'elezione.	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI nel bando di indizione dell'elezione.
	OPPURE (IL REGOLAMENTO DEL SINGOLO DIPARTIMENTO RIPORTA UNA DELLE DUE FORMULAZIONI DEL COMMA 6)	
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.	
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% arrotondato per eccesso dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	d) i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il al 10% dei professori e ricercatori, arrotondato per eccesso , secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui n.3 dottorandi, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui del terzo ciclo (METTERE NUMERO , almeno 1) , secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche., ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, arrotondato per eccesso , di cui n.3 dottorandi, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.
f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero pari a tre.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero compreso da 1 a 3 (METTERE NUMERO) secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.	
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di	2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di	

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)
1. Il Consiglio di Dipartimento:	1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività indicando le attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività indicando le attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto , per le parti di propria competenza, il un piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto , per le parti di propria competenza, il un piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti; Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.	h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti; Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;	i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.	i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
	convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;	convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse	m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi	o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio	q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio	

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede, rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;	v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;	a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	
b. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di	b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri	b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
finanziamenti di progetti di ricerca;	Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
c. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	e. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
d. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti i regolamenti vigenti;
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 16 15, comma 3 o dell'art. 15 comma 3 16 comma 3 del presente regolamento , delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 16 15, comma 3 o dell'art. 15 comma 3 16 comma 3 del presente regolamento , delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus
Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
	5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la può far parte del seggio elettorale. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale. propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non	5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la può far parte del seggio elettorale. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale. propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
	preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza	seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza, laddove presente tra le candidature
	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.
Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità. Le seguenti disposizioni:
	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;	b) ha diritto all'elettorato passivo l' assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette da tenersi trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.	
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano, di norma, in carica un biennio.		2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano, di norma, in carica un biennio.
Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
Articolo 13 (La Giunta)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento	1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	e. da 3 a 9 (METTERE NUMERO) professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	
f. da 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	f. da 1 a 2 (METTERE NUMERO) rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori designati dal Direttore;	h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori (METTERE NUMERO) designati secondo le seguenti modalità.....	h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori designati dal Direttore per ottimizzare la rappresentatività delle aree di ricerca del dipartimento;
	i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento (FACOLTATIVO).	i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e, f, g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i , avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti (SE INSERITA LETTERA I).	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i , avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti, tenuto conto delle indicazioni operative di Ateneo in materia.
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
	della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.	rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.
PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)
1. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi", al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, prevede al suo interno Unità Organizzative di Sede. Il Dipartimento attiva l'Unità Organizzativa di Sede di Cesena e si riserva la possibilità di attivare una seconda Unità Organizzativa di Sede a Bologna, nel caso ne ravveda la necessità.	1. Il Dipartimento di al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a, una a una a	1. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi", al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, prevede al suo interno Unità Organizzative di Sede. Il Dipartimento attiva l'Unità Organizzativa di Sede di Cesena e si riserva la possibilità di attivare una seconda Unità Organizzativa di Sede a Bologna, nel caso ne ravveda la necessità. 1. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "G. Marconi", al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Cesena.
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e i ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio. assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio. assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.
2.L'Unità Organizzativa di Sede		
a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;		
b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.		
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutori che di norma		

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.		
Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.	1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta. OVVERO (SCEGLIERE una delle OPZIONI) 1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta	1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore	In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:	2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	
a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede,	a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede,	

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	
e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.	3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede (specificare tale possibilità nel Regolamento).	
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di	2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di	2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale e delle attività del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	
	16 bis (Commissione paritetica - composizione)	
	1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.	
	2. La Commissione Paritetica è costituita da un minimo di 6 e da un massimo di 20 componenti (INSERIRE IL NUMERO), pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.	

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
	3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.	
	16 ter (Commissione paritetica - funzioni)	
	1. La Commissione:	
	a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;	
	b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	
	c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.	
	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.	

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro (.....inserire i giorni) dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.	
	3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.	
		Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)
	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola o ai Dipartimenti convenzionati secondo l'art. 9 c. 1 i bis gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 17 (Fondi e gestione)	Articolo 17 (Fondi e gestione)	Articolo 17 (Fondi e gestione)
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità	1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia acquisti e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia acquisti e organizzazione dei servizi.
	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	PARTE IV - NORME FINALI	PARTE IV - NORME FINALI

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
Articolo 18 (Validità delle sedute)	Articolo 18 (Validità delle sedute)	Articolo 18 (Validità delle sedute)
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
	- proposta di chiamata di professori;	- proposta di chiamata di professori;
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.	

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)	Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)	Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano , su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano , su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.
	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento e compatibilmente con le formulazioni in esso recepite, fatte salve le specifiche disposizioni previste nei Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti di area medica.	
	PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017	PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
	Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)	Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)
	1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.	1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.

Regolamento del dipartimento DEI vigente	Regolamento tipo dei dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DEI
	2. I Dipartimenti adeguano conseguentemente i propri regolamenti	
	3. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
	4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo, si applica il presente Regolamento tipo nonché il regolamento del singolo Dipartimento in quanto con esso compatibile.	
	5. Dall'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017, è costituita, ove necessaria, una commissione paritetica di dipartimento composta da minimo 3 docenti, in cui sia compreso il Direttore di Dipartimento o un suo delegato e minimo 3 studenti, tutti individuati secondo le modalità previste all'art. 16 bis del presente regolamento. Tale commissione opera nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo e viene integrata secondo quanto previsto nei regolamenti dei singoli dipartimenti.	

ALLEGATO B AL DECRETO RETTORALE N. 93 DEL 28/01/2020 PROT. N. 16936

Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012, modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012 e D.R. 93/16936 del 28/01/2020)

PARTE GENERALE**Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)**

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi".
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Electrical, Electronic, and Information Engineering "Guglielmo Marconi", e l'acronimo, DEI, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in una Unità Organizzativa nella sede di Cesena.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici, fermo restando l'autonomia didattica e della ricerca.
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai Settori Scientifico-Disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
- 4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.

6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento concorre altresì alle attività necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.

7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.

8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.

8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le proprie sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.

8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.

8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nei seguenti ambiti: Automatica, Azionamenti e Sistemi Elettrici, Bioingegneria, Campi elettromagnetici, Elettronica, Elettrotecnica, Misure elettriche ed elettroniche, Ricerca Operativa, Telecomunicazioni. Sono altresì di interesse per il Dipartimento le discipline affini e rilevanti per l'Ingegneria dell'Informazione.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;

-
-
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
 - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
 - j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:
 - a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore può esprimere un solo voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori, arrotondato per eccesso, secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, arrotondato per eccesso, di cui n.3 dottorandi, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;

- f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a tre.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
- a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto un piano triennale della didattica in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
 - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
 - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
 - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
 - h bis. delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
 - i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
 - i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
 - j. predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
 - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
 - l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
 - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
 - m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
 - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
 - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
 - p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
 - q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;

-
-
- s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
 - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
 - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
 - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;
 - b. abrogata
 - c. abrogata
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
 - f. abrogata
 3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
 4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
 5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza, laddove presente tra le candidature.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b. ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;

-
- c. la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
 - d. ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e. la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f. sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
 - g. in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
 - h. in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
2. *abrogato*

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori designati dal Direttore per ottimizzare la rappresentatività delle aree di ricerca del dipartimento;
 - i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti, tenuto conto delle indicazioni operative di Ateneo in materia.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e., h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f., g., i. il mandato è legato alla durata della rappresentanza in consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "G. Marconi", al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Cesena. Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede:
 - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;

- b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
- In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:
- a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
 - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
 - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
 - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
 - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale e delle attività del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola o ai Dipartimenti convenzionati secondo l'art. 9 comma 1, lett. i bis gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.

2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
 2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.
- Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

**DECRETO RETTORALE REP. N. 123/2020 PROTOCOLLO N. 19946 DEL 31/01/2020 -
EMANAZIONE DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO E DEL REGOLAMENTO DIDATTICO
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA, RIORDINATA AI SENSI
DEL DM 50/2019, DA A.A. 2019/20.**

IL RETTORE**VISTI**

lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii;

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: 'Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento';

la Legge 9 maggio 1989 n.168;

la Legge 19 novembre 1990 n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", ed in particolare l'art. 11;

la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli rilasciati dalle università;

i DD.MM. 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e ss.mm.;

il DM 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e ss.mm.;

il DM 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del MIUR 3/11/1999 n.509;

il DM 24 luglio 2006: Riassetto delle Scuole di specializzazione di Area Psicologica;

il DM 10 marzo 2010 avente ad oggetto l'integrazione del sopracitato DM 24/07/2006 con l'inserimento della tipologia di Scuola di specializzazione in 'Psicologia clinica';

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 concernente 'Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, con i relativi decreti attuativi;

il DM 21 gennaio 2019, n. 50 avente ad oggetto il 'Riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di Area Psicologica';

le delibere degli Organi di Ateneo di luglio 2019 con le quali è stata approvata l'attivazione della Scuola in parola, ai sensi del sopracitato DM 10/03/2010 per l'a.a. 2019/2020, e le delibere degli Organi di Ateneo di settembre–ottobre 2019 con le quali è stato approvato l'ordinamento didattico, riordinato ai sensi del DM 50/2019, da sottoporre al parere del CUN;

la nota MIUR, prot. n. 36782 del 26 novembre 2019, con cui si consente agli Atenei di poter attivare le Scuole in oggetto con gli ordinamenti didattici riordinati ai sensi del DM 50/2019, già a partire dalla coorte di immatricolati dall'a.a. 2019/2020; il

decreto rettorale d'urgenza rep. 2265 del 28 novembre 2019, ratificato dal Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2019 e dal Senato Accademico del 21 gennaio 2020, con cui si approva l'attivazione della Scuola di specializzazione in Psicologia clinica, riordinata ai sensi del DM 50/2019, a valersi dagli immatricolati dall'a.a. 2019/2020;

il parere favorevole del CUN, espresso nella seduta del 18 dicembre 2019, all'ordinamento didattico della citata Scuola, riordinata ai sensi del DM 50/2019;

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione 'G.M. Bertin' del 20 dicembre 2019 con cui si approva la proposta del regolamento didattico (piano didattico) ai della Scuola ai sensi del DM 50/2019, come inserito nell'applicativo di Ateneo DOL (Didattica on line);

la delibera del Senato Accademico del 21 gennaio 2020 con la quale si approva il suddetto regolamento didattico (piano didattico) e il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2020,

CONSIDERATO

che l'iter ministeriale, con cui si autorizza l'integrazione del Regolamento didattico di Ateneo con l'inserimento dell'ordinamento

didattico della suddetta Scuola di specializzazione, ai sensi della Legge 19/11/1990 n. 341 e della Legge 15/05/1997, n. 127, non è ancora concluso;

CONSIDERATO

che l'inizio delle attività didattiche, per l'a.a. 2019/2020, è previsto per il giorno 3 febbraio 2020;

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO

DECRETA

ART. 1

(Emanazione Ordinamento didattico e Regolamento didattico)

1. Si approva l'emanazione dell'ordinamento didattico e del regolamento didattico (piano didattico) della Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica, riordinata ai sensi del DM 50/2019 a valersi dagli immatricolati dall'a.a. 2019/2020, come riportati in Allegato 1 e 2, integranti del presente decreto, condizionatamente alla conclusione dell'iter ministeriale con cui si autorizza l'integrazione del Regolamento didattico di Ateneo, con l'inserimento dell'ordinamento didattico della suddetta Scuola di specializzazione, ai sensi della Legge 19/11/1990 n. 341 e della Legge 15/05/1997, n. 127.

ART.2

(Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg.

Bologna, lì 31/01/2020

IL RETTORE

prof. Francesco Ubertini

Si segnala che i relativi allegati sono consultabili presso l'Ufficio Regolazione Offerta Didattica e Corsi di Specializzazione – Settore Progettazione Didattica – AFORM, piano terra – atrio Segreterie Studenti – via Zamboni, 33 - Bologna

**DECRETO RETTORALE N.136/2020 DEL 05/02/2020 PROT- N. 22910 - EMANAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA
POST-LAUREA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010.**

IL RETTORE

VISTI :

- Art. 4 legge 398 del 1989 (abrogato dalla Riforma Gelmini);
- Art. 6 commi 6 e 7 legge 398 del 1989;
- Art. 4 legge 210 del 1998;
- Art. 29 comma 11 e art. 18 Legge 240 del 2010.

PRESO ATTO

- che nella seduta del 26/11/2019 il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla proposta di Regolamento per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca post-laurea, proponendo modifiche;
- che nella seduta del 11/12/2019, il Senato Accademico ha rinviato la pratica con dibattito;
- che nella seduta del 21/01/2020 il Senato Accademico ha approvato il Regolamento borse di studio per attività di ricerca post-laurea;
- che nella seduta del 28/02/2020 il Consiglio di Amministrazione ha dato parere favorevole con integrazione;

DECRETA

Art. 1

(Emanazione)

1. E' emanato il *Regolamento per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca post-laurea ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010* che costituisce atto in allegato (allegato A) al presente decreto.

Art. 2

(Vigore ed efficacia)

1. Il predetto regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo
 2. Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Ateneo.
- Bologna, 05/02/2020

IL RETTORE

Prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO A)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA
POST-LAUREA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010.
EMANATO CON DR N. 136/2020 DEL 05/02/2020**

Indice sommario

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Finanziamento delle borse
- Art. 4 Requisiti dei destinatari
- Art. 5 Durata, proroga e importo
- Art. 6 Trattamento fiscale e assicurativo
- Art. 7 Procedura di istituzione delle borse e di selezione dei candidati
- Art. 8 Accettazione
- Art. 9 Obblighi e diritti del borsista

Art. 10 Divieto di cumulo e incompatibilità

Art. 11 Decadenza, revoca e rinuncia

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Art. 13 Disposizioni finali

Articolo 1 – Oggetto

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nell'ambito delle proprie attribuzioni, istituisce borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-laurea (d'ora innanzi denominate anche "borse di ricerca"), da assegnare a seguito di selezione pubblica, utilizzando finanziamenti esterni acquisiti anche nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. L'istituzione delle borse di ricerca è effettuata dalle Strutture universitarie nel rispetto delle norme poste dal presente Regolamento.

Articolo 2 – Finalità

Le borse di ricerca cui all'art. 1 sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica presso l'Università di Bologna, nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.

Articolo 3 – Finanziamento delle borse

Le borse di ricerca sono finanziate esclusivamente con fondi esterni, disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti, donazioni o contributi provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati e imprese. Tali finanziamenti possono provenire da più soggetti ed essere costituiti da economie di gestione, anche di natura commerciale, e comunque tali da non comportare oneri finanziari per il bilancio di Ateneo, fatta eccezione per i costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, ove non già coperti.

Articolo 4 – Requisiti soggettivi dei candidati

Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di ricerca, il candidato dovrà:
essere in possesso della Laurea oppure della Laurea specialistica/magistrale oppure della Laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il DM 509/99 e ss.mm.ii. o titoli equipollenti conseguiti presso atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 7. I titoli di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo;
non avere compiuto i 39 anni di età alla data di scadenza del bando;
non essere stato beneficiario di altra borsa di ricerca presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento.
È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla Struttura che delibera o alla Struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Il bando di selezione può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.

Articolo 5 – Durata, proroga, importo

La borsa di ricerca deve essere conferita per un periodo adeguato alle esigenze di ricerca connesse all'attività oggetto della borsa stessa.

È prevista una durata minima di 4 mesi e massima di 12 mesi. Per borse di durata inferiore a 12 mesi, qualora sia necessario concludere l'attività di ricerca e, previa verifica della copertura finanziaria, la borsa può essere prorogata fino a un massimo di 12 mesi di durata complessiva. Necessità di proroga superiori, e comunque nel

limite massimo di 24 mesi complessivi, dovranno essere sottoposte alla valutazione e approvazione degli Organi Accademici di Ateneo.

L'importo della borsa è determinato dalla Struttura, in rapporto ai requisiti di accesso fissati e alla complessità del progetto di ricerca e deve essere compreso tra un minimo mensile lordo percipiente di € 1.000,00 ed un massimo pari all'importo minimo lordo percipiente previsto dal MIUR per gli assegni di ricerca. I limiti relativi all'importo potranno essere rivalutati con apposita deliberazione dagli Organi Accademici.

Il pagamento della borsa è corrisposto in rate mensili posticipate, salvo tempestiva comunicazione da parte del Responsabile scientifico, su indicazione del Tutor se persona diversa dal Responsabile Scientifico, del mancato svolgimento dell'attività programmata, nel qual caso il pagamento viene sospeso.

Articolo 6 – Trattamento fiscale e assicurativo

Alle borse di studio per attività di ricerca si applica il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla normativa in vigore al momento del pagamento dei relativi importi.

Il borsista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto.

Articolo 7 – Procedura di istituzione delle borse e di selezione dei candidati

L'istituzione della borsa di ricerca è deliberata dall'Organo collegiale della Struttura su proposta del Responsabile scientifico.

La delibera di istituzione deve contenere: l'importo della borsa di ricerca, la relativa copertura finanziaria, l'oggetto dell'attività di ricerca, la durata (che comunque non potrà essere superiore a 12 mesi), i requisiti di ammissione, i criteri di selezione e di formazione della graduatoria, la nomina della Commissione esaminatrice, nonché l'individuazione di un Tutor che può essere anche lo stesso Responsabile Scientifico.

Il bando di selezione, predisposto in conformità con il modello fornito dall'Ateneo, viene emanato, con proprio provvedimento, dal Direttore della Struttura.

Al bando deve essere data adeguata diffusione tramite pubblicazione sul sito web <https://bandi.unibo.it/ricerca/borse-ricerca>.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a venti giorni.

La selezione pubblica per il conferimento della borsa può essere effettuata per soli titoli ovvero per titoli e colloquio, ad opera della Commissione esaminatrice formata da almeno 3 membri esperti delle materie oggetto della borsa.

La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei candidati, stabilisce:

il punteggio massimo complessivo da attribuire ai candidati;

i criteri e le modalità di valutazione dei titoli;

un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando di selezione);

i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando di selezione).

I candidati residenti all'estero, se previsto nel bando di selezione, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici.

La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, determina la graduatoria finale di merito, individua il vincitore e trasmette il verbale delle operazioni di selezione alla Struttura che, verificata la legittimità degli atti, con provvedimento del Direttore approva la graduatoria formulata dalla Commissione e nomina il vincitore della selezione.

La Struttura può prescindere dall'emanazione del bando e dalla relativa procedura di selezione qualora intenda conferire la borsa ad un soggetto già selezionato sulla base di specifici requisiti nell'ambito di programmi di finanziamento promossi da enti finanziatori pubblici o privati italiani o stranieri.

Articolo 8 – Accettazione

Il vincitore della selezione deve rendere alla Struttura apposita dichiarazione di accettazione della borsa, nei termini e con le modalità indicate nel bando di selezione.

Qualora il vincitore rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel termine previsto, si procede allo scorrimento della graduatoria. La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza.

Articolo 9– Obblighi e diritti del borsista

Il borsista avrà l'obbligo di iniziare l'attività nella data prevista e di espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di ricerca, secondo le direttive impartite dal Tutor. Potranno essere giustificate brevi interruzioni dell'attività di ricerca solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati.

Per periodi di assenza superiori a 30 giorni dovuti a maternità, o malattia prolungata, debitamente certificati, l'attività di ricerca è interrotta e l'erogazione della borsa è sospesa.

La borsa di ricerca potrà essere prorogata secondo le previsioni della normativa vigente, previo accordo con il Responsabile Scientifico e la Struttura che eroga la borsa, nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

Il borsista è tenuto a presentare alla/e scadenza/e fissata dal Tutor, e comunque prima della scadenza della borsa di ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolto. Il Tutor, sulla base della valutazione di tale relazione potrà proporre all'Organo collegiale della Struttura il proseguimento o l'interruzione dell'attività di ricerca.

Il borsista è altresì tenuto al rispetto del Codice Etico e di comportamento di Ateneo, e sue eventuali evoluzioni, nonché degli altri regolamenti interni dell'Università di Bologna.

Nel caso in cui il borsista non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate, la borsa di ricerca potrà essere revocata.

Ferma restando la normativa sul diritto d'autore e il diritto morale dell'inventore, la proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dal borsista appartiene all'Università ai sensi del regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Bologna, salvo diversa previsione nella convenzione sottoscritta dall'Università con il soggetto finanziatore. Il borsista è tenuto inoltre a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente appreso in relazione all'attività oggetto della borsa, in ottemperanza al suddetto Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Il borsista ha il diritto di utilizzare gli strumenti e le attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività, al solo scopo di svolgere l'attività oggetto della borsa e in conformità alle direttive del Tutor e della struttura di afferenza.

Articolo 10 – Divieto di cumulo e incompatibilità

Le borse non sono cumulabili con assegni di ricerca ed altre borse di studio o ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare.

Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla Struttura che eroga la borsa e a condizione che tale attività sia dichiarata dalla Struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare della borsa e non rechi pregiudizio all'Ateneo in relazione alla attività svolta.

La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Articolo 11 –Decadenza, revoca e rinuncia

Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che:

- entro il termine e con le modalità indicate nel bando di selezione, non accettino espressamente la borsa di ricerca, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- forniscano false dichiarazioni oppure omettano le comunicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
- non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 9.

La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Direttore della Struttura.

Qualora il titolare della borsa di ricerca non svolga regolarmente l'attività secondo le direttive impartite dal Tutor senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della borsa, da disporsi con apposito provvedimento del Direttore della Struttura.

Il titolare della borsa di ricerca può rinunciare con apposita comunicazione scritta indirizzata al Direttore della Struttura con un preavviso di tempo congruo rispetto alla durata della borsa. Il tempo di preavviso viene fissato nel provvedimento di assegnazione della borsa. In tal caso il borsista ha diritto a ricevere il pagamento dei ratei relativi al periodo di attività svolta.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti dal borsista sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s.m.i., per finalità istituzionali dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna connesse alla gestione della selezione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), i borsisti dovranno essere informati circa il trattamento dei propri dati personali. A tal proposito, si rinvia all'informativa pubblicata sul sito www.unibo.it/privacy. Le graduatorie (che conterranno i dati essenziali idonei a identificare l'interessato) potranno essere rese pubbliche unicamente se la loro diffusione è prevista da norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Nel caso in cui non sussista un obbligo di pubblicazione, i risultati saranno comunicati direttamente agli interessati.

Art. 13 – Disposizioni finali

Eventuali deroghe ai limiti fissati agli art. 4 e 5 del presente Regolamento, in relazione a requisiti indicati dall'ente finanziatore o a specifiche iniziative di Ateneo, dovranno comunque essere approvati dagli Organi Accademici, fermi restando i vincoli relativi al finanziamento di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti di Ateneo.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 13/2020 PROT.N. 460 DEL 03/01/2020 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI – PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO DIFA-OPH (OPEN PHYSICS HUB), PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. N. 7957/251841 DEL 16.10.2019 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 84 DEL 22.10.2019

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;
VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 460/18184 del 19.04.2010;
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 7957/251841 del 16.10.2019, avviso pubblicato sulla G.U.- 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 84 del 22.10.2019, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Laboratorio DIFA-OPH (Open Physics Hub), presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia di questo Ateneo;
VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Laboratorio DIFA-OPH (Open Physics Hub), presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia di questo Ateneo, indetto con D.D. 7957/251841 del 16.10.2019, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 84 del 22.10.2019;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1	CIAVATTI ANDREA	58/60

Art. 3 – Il vincitore del concorso citato è il Dott. Ciavatti Andrea con punti 58/60.

Bologna, 03/01/2020

per LA DIRIGENTE
Fabrizio Borsari

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 14/2020 PROT.N. 461 DEL 03/01/2020 -
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DL
N. 1 POSTO DL CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO
SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI – PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI
BIOFISICA – SEZIONE FISICA APPLICATA DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E
ASTRONOMIA DI QUESTO ATENEIO, INDETTO CON D.D. N. 7956/251838 DEL 16.10.2019 E
PUBBLICATO SULLA G.U. N. 84 DEL 22.10.2019**

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO	il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO	il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;
VISTO	il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 460/18184 del 19.04.2010;
VISTA	la Disposizione Dirigenziale n. 7956/251838 del 16.10.2019, avviso pubblicato sulla G.U.- 4 ^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 84 del 22.10.2019, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Laboratorio di Biofisica – sezione di Fisica Applicata del Dipartimento di Fisica e Astronomia di questo Ateneo;
VISTI	gli atti della commissione giudicatrice,

D I S P O N E:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Laboratorio di Biofisica – sezione di Fisica Applicata del Dipartimento di Fisica e Astronomia di questo Ateneo, indetto con D.D. 7956/251838 del 16.10.2019, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 84 del 22.10.2019;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1	ZIRONI ISABELLA	57/60

Art. 3 – La vincitrice del concorso citato è la Dott.ssa Zironi Isabella con punti 57/60.

Bologna, 03/01/2020

per LA DIRIGENTE
Fabrizio Borsari

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 142/2020 PROT. N. 4444 DEL 10/01/2020 –
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7344 DEL 26/09/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A1 - INGEGNERIA
AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE ING-IND/03 - MECCANICA DEL VOLO**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN del 13/06/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/A1 - Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e Navale, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/03 - Meccanica del Volo;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7344 del 26/09/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/A1 - Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e Navale, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/03 - Meccanica del Volo.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Emanuele Luigi De Angelis	89,9/100

Bologna, 10/01/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 186/2020 PROT.N. 5825 DEL 13/01/2020 –
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7457 DEL 01/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 09/G2 - BIOINGEGNERIA, PER
IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E
INFORMATICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 12/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale

09/G2 - Bioingegneria, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria Elettronica e Informatica;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7457 del 01/10/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria Elettronica e Informatica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Luca Palmerini	85/100

Bologna, 13/01/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 255/2020 PROT. N. 8365 DEL 15/01/2020 –
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6214 DEL 30/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F4 - CRITICA LETTERARIA
E LETTERATURE COMPARATE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-
LET/14 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la Disposizione Dirigenziale n. 6214 prot. n. 170144, del 30/07/2019 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore concorsuale 10/F4 - Critica Letteraria e Letterature Comparete, per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica Letteraria e Letterature Comparete;
- la Disposizione Dirigenziale n. 9978, prot. 324991 del 18/12/2019 con la quale sono stati approvati gli atti della procedura di cui al punto precedente;

RISCONTRATA

- la presenza di un errore materiale all'art. 2 della disposizione dirigenziale citata sopra, consistente nel fatto che il nome del vincitore è stato riportato in modo errato;

RAVVISATA la necessità di correggere l'errore materiale di cui al punto precedente;

DISPONE**Articolo unico**

L'art. 2 della Disposizione Dirigenziale n. 9978, prot. n. 324991, del 18/12/2019, con la quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione di cui in premessa, deve intendersi rettificato come di seguito riportato:

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Guido Mattia Gallerani	81/100
2)	Emanuela Piga	77/100
3)	Beatrice Seligardi	71/100
4)	Andrea Gazzoni	69/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 311/2020 PROT. N. 10090 DEL 17/01/2020**IL DIRIGENTE****VISTI**

- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la Disposizione Dirigenziale n. 6031, prot. n. 165433 del 25/07/2019, con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni, per il Settore scientifico disciplinare GEO/07 - Petrologia e Petrografia. Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA;
- la Disposizione Dirigenziale n. 9955, prot. n. 324636 del 18/12/2019, con la quale sono stati approvati gli atti della procedura di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che dalla domanda del Dott. Davide Novella emerge che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stata ammessa alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;

RILEVATA dunque la presenza di un errore materiale nel provvedimento di approvazione degli atti della procedura di cui ai punti precedenti, che avrebbe dovuto prevedere un inserimento in graduatoria del dott. Novella condizionato alla produzione della determina di equivalenza entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della procedura sul Bollettino ufficiale d'ateneo;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di correggere l'errore materiale di cui al punto precedente

DISPONE

L'art. 1 della Disposizione Dirigenziale n. 9955, prot. n. 324636, del 18/12/2019, con la quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione di cui in premessa, deve intendersi rettificato come di seguito riportato:

“ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni, per il Settore scientifico disciplinare GEO/07 - Petrologia e Petrografia, **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria del Dott. Davide Novella ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria di quest'ultima, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte della candidata citata sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando”.

Bologna, 17/01/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 722 PROT. N. 22220 DEL 04/02/2020 –
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7559 DEL 03/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 07/F1 - SCIENZE E
TECNOLOGIE ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/15 -
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 11/07/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/F1 - Scienze e Tecnologie Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7559 del 03/10/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a

tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/F1 - Scienze e Tecnologie Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Silvia Tappi	85,95/100

Bologna, 04/02/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 726 PROT. N. 22265 DEL 04/02/2020 –
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7560 DEL 03/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A2 - GEOLOGIA
STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA,
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA E
SEDIMENTOLOGICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA del 19/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 04/A2 - Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia, per il Settore scientifico disciplinare GEO/02 - Geologia Stratigrafica e Sedimentologica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/10/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7560 del 03/10/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 04/A2 - Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia, per il Settore scientifico disciplinare GEO/02 - Geologia Stratigrafica e Sedimentologica;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Bruno Campo	71,55/100

Bologna, 04/02/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 905 PROT. N. 26688 DEL 11/02/2020 –
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7455 DEL 01/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/D3 - IMPIANTI E PROCESSI
INDUSTRIALI CHIMICI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/25 -
IMPIANTI CHIMICI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - DICAM del 24/06/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/D3 - Impianti e Processi Industriali Chimici, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/25 - Impianti Chimici;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7455 del 01/10/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/D3 - Impianti e Processi Industriali Chimici, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/25 - Impianti Chimici.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Giordano Emrys Scarponi	76,8/100

Bologna, 11/02/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 939 PROT. N. 27763 DEL 12/02/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9229 DEL 28/11/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT del 05/09/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo definito per il Settore Concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica Farmaceutica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 9229 del 28/11/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica Farmaceutica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Michele Protti	89/100

Bologna, 12/02/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

➤ **Deleghe**

DECRETO RETTORALE REP. N. 100/2020 PROT. N. 17540 DEL 29/01/2020 - AZIENDA AGRARIA - DELEGA DEL RETTORE A PRESIDENTE E COMPONENTE COMITATO

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Rettoriale n. 454/2013 del 3 giugno 2013 e s.m.i., di costituzione ed emanazione del Regolamento di funzionamento dell'Azienda Agraria A.U.B.;
- VISTO** che l'articolo 3 del citato Regolamento prevede che il Comitato dell'Azienda Agraria A.U.B. è composto dal Rettore o da un suo delegato, che lo presiede;
- VISTO** inoltre che l'articolo 6 del citato Regolamento prevede che il Presidente dell'Azienda Agraria A.U.B. è delegato dal Rettore;
- VISTE** le dimissioni del Prof. Mirko Degli Esposti pervenute in data 13 gennaio 2020.

DELEGA

Articolo 1 (Presidente dell'Azienda Agraria A.U.B.)

Il Prof. Angelo Paletta quale Presidente dell'Azienda Agraria A.U.B. ai sensi e per gli effetti di cui al sopracitato regolamento.

Bologna, 29/01/2020

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/01/2020

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 9.00, nell'apposita sala del Palazzo Centrale Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

Oggetto: PROPOSTA DI ENTRATA NELLA FASI NAZIONALI E ESTENSIONE A TERRITORI ESTERI PER TRE BREVETTI DELL'ATENEO			
N. o.d.g.: 07/03			UOR: ARTEC - Unità di processo KTO - Tutela della proprietà intellettuale

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime:

OMISSIS

- **autorizza** l'estensione dei presupposti per l'esercizio della delega al Dirigente ARTEC "per l'assunzione di decisioni ed azioni connesse alle attività di tutela e valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale dell'Ateneo" al fine di includere l'autorizzazione al Dirigente ARTEC ad assumere le seguenti decisioni per i titoli brevettuali oggetto di progetti "proof of concept" finanziati nell'ambito del Bando POC d'Ateneo o da soggetti esterni con cui l'Ateneo abbia approvato accordi, limitatamente al periodo di durata di tali progetti:

1. estensione della domanda di brevetto prioritaria tramite procedura internazionale PCT;
2. nazionalizzazione di una domanda PCT negli stati esteri di interesse, per un massimo di tre paesi (indicativamente Europa, USA e un altro territorio);
3. risposte ad azioni ufficiali emesse dall'ente esaminatore che risultano necessarie ai fini di ottenere la concessione del brevetto;

OMISSIS

La verbalizzazione della presente delibera è approvata seduta stante dai componenti dell'Organo.

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 18,42.

LA DIRIGENTE AAGG

Segretaria

F.to Ersilia Barbieri

Firmato digitalmente

IL RETTORE

Presidente

F.to Francesco Ubertini

Firmato digitalmente

Per copia conforme

Bologna, 29/01/2020

IL DIRETTORE GENERALE
